



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali**

Prot. n. OM.6161/BIS/2/2-784

Roma, 13 luglio 2021

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta rilievi formulati dalle autorità di certificazione agli accordi anno 2020 riguardanti il personale dei ruoli Ex Ages ed Ex Sspal dell'amministrazione civile dell'interno.

Su richiesta sindacale, si trasmettono le note prot. n. DFP-0082209-P del 23/12/2020 pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e prot. n. 241866 del 21/12/2020 pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, concernenti l'oggetto.

p.. **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**
F.to Falcone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93

All.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie – Ufficio IV
dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it
politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato/IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Ministero dell'Interno – N. 2 Ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse FRD 2020, relativo alla quota parte destinata a finanziare le progressioni economiche del personale ex AGES e del personale ex SSPAL

Si fa riferimento alle due ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritte il 18/11/2020, trasmesse ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

In particolare, le ipotesi in esame disciplinano le progressioni economiche all'interno delle aree del personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (ex SSPAL), a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate, anno 2020.

Al riguardo, nel prendere atto che tali procedure interessano una “quota limitata” dei potenziali beneficiari (pari al 47,36% del personale ex AGES e al 36% di quello ex SSPAL), si formulano le seguenti osservazioni con specifico riferimento ai criteri selettivi di cui agli allegati “C”.

Preliminarmente, in merito ai **titoli di studio**, con specifico riguardo ai titoli *post lauream* individuati per le progressioni all'interno dell'area III, di cui al punto *1b)* di entrambe le ipotesi, si richiama quanto disposto dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla valorizzazione dei titoli ivi previsti (“*La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater*”). In ordine all'**esperienza professionale** si richiama altresì l'articolo 18 del CCNL 14/9/2007 secondo cui “*con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali*”.

Inoltre, tenuto conto della previsione di cui al terzultimo periodo delle ipotesi di accordo rispetto all'esperienza professionale, si segnala l'opportunità che il riferimento al medesimo triennio 2017, 2018 e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

2019 sia preso in considerazione anche in relazione al criterio della **valutazione del personale**, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sul medesimo punto, infine, in assenza di ulteriori specificazioni, suscitano perplessità le previsioni dell'attribuzione di un punteggio al personale "non valutato" (peraltro di pari valore rispetto a quello riconosciuto nell'ipotesi di "*giudizio adeguato*"), in considerazione dei principi di selettività e meritocrazia affermati dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale norma infatti dispone che le progressioni economiche siano attribuite "*in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione*". Sicché la suddetta previsione, come formulata nell'ipotesi di accordo, appare non coerente con il citato articolo 23 che postula l'individuazione di una modalità che assicuri in ogni caso la verifica non solo delle competenze, ma anche dei risultati.

Ciò posto, visto anche l'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le precisazioni ivi contenute in ordine alla decorrenza delle progressioni, si ritiene che le due ipotesi di accordo possano avere ulteriore corso ancorché con le raccomandazioni e alle condizioni di cui sopra.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

Prot. N .
Rif. Prot. Entrata N. 224402
Allegati:
Risposta a nota del: 26/11/2020, n. 76069

All' Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero dell'Interno

OGGETTO: Ministero dell'Interno – ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate 2020 relativo alla quota parte per finanziare le progressioni economiche da destinare al personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali- A.G.E.S., e dalla soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale – S.S.P.A.L..

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato le ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001.

Tali ipotesi dispongono:

- per il personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali- A.G.E.S., l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse decentrate anno 2020, pari ad euro 1.177.374 per il finanziamento delle progressioni economiche ivi previste, per euro 42.586,87 con decorrenza 1° gennaio 2020

- per il personale proveniente dalla soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale – S.S.P.A.L., l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse decentrate anno 2020, pari ad euro 319.621,77 per il finanziamento delle progressioni economiche ivi previste, per euro 21.912,07, con decorrenza 1° gennaio 2020

Al riguardo, verificato che l'onere dei predetti sviluppi economici è contenuto nell'ambito delle disponibilità dei fondi risorse decentrate dell'anno 2020 aventi carattere di certezza e stabilità, rispettivamente, dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali- A.G.E.S., e dalla soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale – S.S.P.A.L., considerato che le medesime ipotesi di accordo sono coerenti con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali, e considerato, altresì, i pareri dell'Ufficio Centrale del Bilancio, si ritiene che nulla osti al loro ulteriore corso.

Resta fermo che la previsione della decorrenza economica delle suddette progressioni al 1° gennaio 2020 è assentibile subordinatamente alla conclusione della procedura selettiva e approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Il Ragioniere Generale dello Stato

